



## **Le donazioni alle Onlus sono deducibili dalle tasse**

Il 17 marzo 2005 è entrata in vigore la legge 80/2005, che regolamenta la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle Onlus. Questa legge consente di dedurre le donazioni a favore delle Onlus fino al 10% del reddito imponibile e per un massimo di 70.000 euro.

Questa legge, all'art. 14, stabilisce che: "Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (omissis) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui".

Possono beneficiare, quindi, della deducibilità delle donazioni le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES).

Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all'IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Le altre entità che, essendo soggette all'Ires, possono beneficiare della deducibilità sulle donazioni sono:

gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; o gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo e/o principale l'esercizio di attività commerciali; o le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

L'entrata in vigore della "+ dai - versi" non ha abrogato l'art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/1986 che consente la deduzione nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di 2.065,83 euro oppure sino al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Quindi, sta a ciascuno valutare quale tipo di deduzione utilizzare, a seconda della quantità di denaro che si vuole donare e del proprio reddito (cfr. Tabella 1). Il tetto dei 70.000,00 euro introdotto dalla nuova normativa può non risultare il limite massimo di erogabilità, in quanto la legge n. 80/05 prevede la facoltà (per il donatore soggetto IRES) di applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art. 100 comma 1).

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno; le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. (2 D.P.R. 917/86, TUIR).

Riassumendo: per una società commerciale con un reddito d'impresa superiore a 3.500.000,00 euro, è più vantaggioso utilizzare l'art. 100 Tuir; se il reddito d'impresa è inferiore a 3.500.000,00 euro, è meglio utilizzare la legge n. 80/05 (cfr. Tabella 2).

Per le cessioni di beni è previsto l'obbligo di una preventiva comunicazione da parte dell'impresa al competente ufficio delle entrate e di una dichiarazione della O.N.L.U.S. di destinazione degli stessi secondo le finalità istituzionali.

È prassi comune ritenere che i versamenti in denaro vadano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

o banca;

o ufficio postale;

o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

È buona prassi, inoltre, l'emissione, da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta attestante la donazione e che riporti gli estremi della norma di riferimento, in modo da agevolare il donatore nel rapporto con il CAF al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il massimo deducibile di 70.000,00 euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700mila euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia minore di 700mila euro, il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.

Per le persone fisiche l'ammontare della erogazione va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge.

Per le persone giuridiche l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalla legge al netto delle erogazioni stesse.

La donazione alla Cooperativa Sociale Iside può essere effettuata attraverso i seguenti estremi bancari:

**IBAN IT105050181210100000112953**

**Banca Etica, Filiale di Padova**